Codice A1820C
D.D. 13 settembre 2023, n. 2356
**Pratica n°N1270 Valdilana ''INTERVENTO SULLO SCOLMATORE DI LOCALITA' CAMPORE: SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO RIO CAMPORE IN COMUNE DI VALDILANA (BI)''.**

REGIONE PIEMONTE

**ATTO DD 2356/A1820C/2023 DEL 13/09/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**
**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**
**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:** Pratica n°N1270 Valdilana "INTERVENTO SULLO SCOLMATORE DI LOCALITA' CAMPORE: SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO RIO CAMPORE IN COMUNE DI VALDILANA (BI)".

Premesso che:

In data 10/07/2023 al protocollo n°29578/A1820C è pervenuta l'istanza del Comune di Valdilana per il rilascio dell'autorizzazione idraulica, per l'intervento di sitemazione idraulica di un tratto del rio Campore di localita' Campore in comune di Valdilana (BI), consistente in particolare:

a. taglio della vegetazione arbustiva ed arborea;
b. rimozione materiale terroso-litoide per ripristinare la capacità di invaso a monte della briglia di trattenuta;
c. ripristino funzionale della platea ammalorata a valle della briglia e imbottitura dei tratti spondali soggetti ad erosione;
d. rimozione materiale terroso-litoide per il ripristino della sezione di deflusso;
e. rimozione materiale terroso-litoide per ripristinare la capacità di invaso e la sezione di deflusso a monte della briglia filtrante;

poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato rio Campore, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904;
all'istanza è allegato il progetto redatto dal dott. Federico Cravello, in base al quale è prevista la realizzazione delle lavorazioni di che trattasi;
l'Amministrazione comunale di Valdilana con deliberazione della Giunta comunale n°107 del giorno 06/07/2023 ha approvato il progetto delle lavorazioni in oggetto, pertanto non si è dato luogo alla pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza all'albo pretorio del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
la Provincia di Biella con nota prot. n°17427 del 01/08/2023 ha rilasciato parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, con prescrizioni, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75–2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.), pervenuto allo

scrivente Ufficio in data 02/08/2023 al prot. n°33283/A1820C;
in data 08/09/2023 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi;
a seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione delle lavorazioni in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate;
Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n.14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n.2/R del 4/04/2011.

tutto ciò premesso,

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 12 dicembre 2022 n. 10/R - Regolamento regionale recante " Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l' utilizzo dei beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni".;
- D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot.

n.737/SA0001 del 03/08/2016;

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Deliberazione della Giunta Regionale del 17 ottobre 2016, n°1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni";

**DETERMINA**

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Valdilana ad eseguire i lavori in oggetto, per l'intervento di sistemazione idraulica di un tratto del rio Campore di localita' Campore in comune di Valdilana (BI), consistente in particolare:

a. taglio della vegetazione arbustiva ed arborea;
b. rimozione materiale terroso-litoide per ripristinare la capacità di invaso a monte della briglia di trattenuta;
c. ripristino funzionale della platea ammalorata a valle della briglia e imbottitura dei tratti spondali soggetti ad erosione;
d. rimozione materiale terroso-litoide per il ripristino della sezione di deflusso;
e. rimozione materiale terroso-litoide per ripristinare la capacità di invaso e la sezione di deflusso a monte della briglia filtrante;

ai sensi e per effetti dell'art. 97 del R.D. 25/7/1904 n. 523, come meglio specificati negli elaborati allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. gli interventi in oggetto devono essere realizzati nelle località ed in conformità degli elaborati grafici allegati all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. i lavori di ripristino funzionale della platea ammalorata a valle della briglia, dovranno avvenire mediante l'integrazione di massi scarto cava con fornitura esterna, senza movimentazione e utilizzo dei massi presenti in alveo, al fine di non destabilizzare l'attuale equilibrio; inoltre in corso dei lavori, in funzione del substrato esistente e dello spessore della platea, dovrà essere valuta l'opportunità di realizzare un taglione in massi nell'estremità di valle della platea stessa;
3. il materiale di risulta proveniente dai lavori di ripristino della capacità di invaso a monte della briglia di trattenuta e della briglia filtrante (in parte o totalmente), dovrà essere utilizzato prioritariamente, per la colmatura delle depressioni presenti sia in sponda sinistra e sia in sponda destra, in prossimità degli ammorsamenti dell'opera trasversale, al fine di scongiurare l'eventuale pericolo di aggiramento dell'opera trasversale stessa;
4. in merito ai lavori di ripristino della capacità di invaso a monte della briglia di trattenuta e della briglia filtrante, preso atto che nell'opera trasversale a chiusura della vasca non è presente nessuna apertura e che il materiale attualmente sedimentato risulta essere di natura limoso-sabbioso, si consiglia di valutare in interventi futuri, la realizzazione di una finestra o di una luce a battente, al fine di far defluire il trasporto solido nei momenti di magra o di morbida del corso d'acqua;
5. la presente autorizzazione ha validità per il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio pubblico dello Stato - ramo idrico - del rio Campore ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
6. il materiale proveniente dalle operazioni di pulizia dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;

7. durante l’esecuzione delle operazioni di pulizia l’eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall’alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d’acqua;
8. l’eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisionali e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, non previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
9. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, mentre quello proveniente dall’eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;
10. premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso soggetto autorizzato l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
11. le operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell’area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.”, adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell’art. 37 bis;
12. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l’area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
13. l’Amministrazione Comunale autorizzata è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
14. è fatto divieto assoluto di sradicare ceppaie sulle sponde, di formare accessi all’alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere modificando l’altimetria dei luoghi e con l’obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
15. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
16. la presente autorizzazione ha validità a decorrere dalla data di emissione del presente provvedimento fino al 31/12/2024, e limitatamente al periodo stabilito dalle vigenti Leggi in materia, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
17. l’Amministrazione Comunale autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
18. durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d’acqua sopra nominati; alla fine delle operazioni l’alveo dovrà presentarsi privo di residui legnosi derivanti dallo sminuzzamento delle ramaglie e/o riduzione dei tronchi;
19. l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;
20. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale

autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario estensore:
Ing. Maurizio Di Lella

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo